

COMUNE DI BOSNASCO

(Provincia di Pavia)

Preintesa Contratto Collettivo Integrativo anno 2024

Il giorno 02 del mese di novembre dell'anno 2024 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di parte pubblica, composta da:

- Presidente: Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta D'Arpa
- Componente: Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Manuela Giovanetti

e R.S.U del Comune di Bosnasco dott. Claudio Rovati

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- C.S.A. PAVIA LODI: sig.ra Giuliana Scaglia

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata preintesa al C.C.I. anno 2024 del personale dipendente del Comune.

PREMESSA

Richiamato il CCI giuridico triennale 2023-2025 del Comune di BOSNASCO sottoscritto in data 17/10/2023 con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

- c. 2 *Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.*
- c. 3 *La sua durata è triennale salvo:*
 - a. *modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
 - b. *la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
 - c. *la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante

Dato atto che il fondo per l'anno 2024 ha previsto le seguenti modificazioni:

- vi è una riduzione della parte variabile del fondo dovuta alla eliminazione delle seguenti quote di competenza degli anni 2022 computate "una tantum" nel fondo 2023 pari a:
 - 0,22% m.s. 2018 ripartite in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, fra il fondo dipendenti e il fondo PO/EQ.
 - euro 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018

Tali risorse erano state inserite nel fondo anno 2023 ai sensi dell'art.79 c.5 – Fondo risorse decentrate Costituzione - che prevedeva:

Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

- sono state inserite le risorse residue del fondo non utilizzate nell'anno precedente;
- sono stati inseriti i risparmi del fondo degli straordinari non utilizzati nell'anno precedente;
- sono state inserite le risorse per le indennità per specifiche disposizioni di legge.

Per quanto riguarda la parte fissa si dà atto che non vi sono variazioni nella costituzione del fondo in quanto il CCNL non prevede aumenti contrattuali della parte fissa fatto salvo la messa a regime del nuovo sistema di classificazione professionale che prevede l'eliminazione della Cat B3 con la confluenza della differenza fra la spesa fra la ex Cat. B1 e la ex Cat. B3, già a carico del bilancio, nella parte stabile del fondo dei dipendenti ai sensi dell'art.79 c.1-bis del CCNL 16.11.2022. Si tratta comunque di una partita di giro in quanto l'incremento ai sensi di questa disposizione è compensato da una diminuzione dello stipendio della ex Cat. B3.

Dette variazioni sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

Dato atto, inoltre, del rispetto dei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio attualmente vigenti con particolare riferimento:

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017, che prevede che **"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"** (detta norma prevedeva il tetto del

fondo pari a quello del 2015 nonchè la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio),

- e dell'art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Per quanto riguarda il rispetto del limite di cui sopra si dà atto che - a seguito dell'assegnazione della EQ/PO per le gestione del Servizio Polizia Locale/Commercio ed attività produttive all'agente di P.L. Istruttore/Cat. C a decorrere dal 1.2.2023 - l'indennità per le EQ/PO anno 2024 supera il tetto del 2016 per €. **4.411,29**. Le parti concordano che detta somma viene compensata con la riduzione di pari risorse del fondo incentivante dei dipendenti ai sensi dell'art. 7 c.4 lett. u) del CCNL del 16.11.2022, che prevede che in sede di contrattazione sia possibile l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022; Pertanto per l'anno 2024 viene rispettato il sopra citato art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022.

Inoltre, si dà atto del rispetto:

- del c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- del Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Le parti, a seguito delle verifiche operate,

CONVENGONO

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

CONCORDANO

Sulla ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **ripartizione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2024 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCI 2023-2025 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti)

che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente delegazione trattante

(Dott. ssa Elisabetta D'Arpa)

PER la R.S.U. del Comune di Bosnasco

(Dott. Claudio Rovati)

Componente delegazione trattante

(Dott.ssa Manuela Giovanetti)

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per le OO.SS. territoriali

(Sig.ra Giuliana Scaglia)